

29.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	570	Disegno di legge di conversione S. 454 (approvato dal Senato) n. 1667:	
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge)	569	(Articolo unico)	553
Disegno di legge di conversione n. 1526:		(Modificazioni apportate in sede di conversione, nel testo della Commissione) ...	553
(Articolo unico)	537	(Articoli del relativo decreto-legge)	553
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	537	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	556
(Articoli del relativo decreto-legge)	542	Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	561
(Emendamenti)	545	Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 10 luglio 1996	569
(Ordini del giorno)	549	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	569
Disegno di legge di conversione S. 469 (approvato dal Senato) n. 1668:		Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	569
(Articolo unico)	549		
(Articoli del relativo decreto-legge)	549		
(Ordine del giorno)	550		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1996, N. 321, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (1526)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62, e 12 aprile 1996, n. 201.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi requisiti tecnico-economici specifici ».

All'articolo 9, il comma 1 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

(Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso).

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incremen-

tato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2.

(Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso).

1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di

gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.

7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

ART. 3.

(Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio).

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: « applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni. » sono sostituite dalle seguenti: « applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni. ».

ART. 4.

(Conservazione di somme in bilancio).

1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

ART. 5.

(Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico).

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo 2-ter del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 6.

(Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta).

1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive delle spese per consentire la gestione delle aziende e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura trasferiti in comodato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota già contratta dei mutui previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: « 30 giugno 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-

bre 1998 ». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione.

ART. 7.

(Programma di osservazione satellitare).

1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995.

ART. 8.

(Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato).

1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, fino all'esercizio 1995 compreso, sulla base

delle risultanze del bilancio della società, revisionato da società di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: « prestiti obbligazionari » sono inserite le seguenti: « per operazioni di locazione finanziaria ».

3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996.

ART. 9.

(Cooperazione aerospaziale).

1. Al fine di sviluppare le attività nel campo aerospaziale in attuazione delle intese di cooperazione internazionale nel settore, con l'obiettivo di integrazione con l'ASI — Agenzia spaziale italiana e nell'intento di creare opportunità di lavoro aggiuntive, il CIRA — Centro italiano di ricerche aerospaziali nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 16 maggio 1989, n. 184, promuove, d'intesa con l'ASI e con la regione e gli enti locali territorialmente interessati, secondo criteri di autonomia, di imprenditorialità e di riservatezza, la realizzazione di un sistema concernente lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle tecnologie aerospaziali, mediante costituzione di un apposito consorzio entro e non oltre

il 30 giugno 1996. Il consorzio promuove in particolare le attività informative, formative e produttive connesse, anche attraverso l'educazione tecnico-scientifica dei giovani, l'addestramento al volo e la simulazione dei programmi impiegati nell'esplorazione spaziale. A tal fine, e per evitare pregiudizio alle predette intese di cooperazione internazionale, entro il medesimo termine di cui sopra le amministrazioni statali vigilanti provvedono ad esprimere il parere sul progetto presentato dal CIRA, d'intesa con l'ASI.

2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività).

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della rica-

duta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

(Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.).

1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, è imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed è trasferito ad aumento del capitale sociale della società stessa.

2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, è soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni.

3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. Sono riaperti i termini per la presentazione della documentazione necessaria ad ottenere le agevolazioni di

cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo nuova graduatoria appositamente redatta, per le società consortili e per le società per azioni a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzino mercati agroalimentari all'ingrosso.

2-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. 1.

Chiappori, Covre, Caparini, Stefani, Barral.

ART. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Il Consorzio obbligatorio di cui al presente articolo deve essere strutturato e gestito su base regionale.

2. 1.

Covre, Barral, Stefani, Caparini, Chiappori.

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

4-ter. Il Governo è delegato ad emanare i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-bis*.

3. 1.

Covre, Stefani, Chiappori, Caparini, Barral.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 2.

Caparini, Barral, Covre, Chiappori, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 337, le parole: « 30 giugno 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1996 ». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto da tre revisori dei conti iscritti al relativo albo nazionale. Gli oneri ed i compensi relativi sono posti a carico della liquidazione.

2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina tre nuovi commissari liquidatori, di cui uno con funzioni di presidente, e due coadiutori. Non potranno assumere la carica di commissario coloro che abbiano già ricoperto tale incarico o che abbia prestato la loro opera nell'ENCC o nelle società collegate.

3. L'estinzione della situazione debitoria dell'ENCC e delle società collegate deve avvenire mediante alienazione del patrimonio immobiliare a soggetti privati.

6. 3.

Stefani, Caparini, Barral, Chiappori, Covre.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, dopo la parola: « trasferimento » sono aggiunte le seguenti: « , da effettuare, anche in soprannumero, entro il 31 dicembre 1996, ».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis per gli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede utilizzando parte dei conferimenti e delle disponibilità della gestione liquidatoria previsti al comma 1. Dopo il 31 dicembre 1996, le Amministrazioni dello Stato presso le quali il personale del ruolo unico transitorio è stato inquadrato possono, su richiesta nominativa del commissario liquidatore e con oneri a carico della gestione liquidatoria, comandare presso lo stesso commissario liquidatore il personale ancora necessario per la gestione della medesima liquidazione.

6. 1.

Muzio.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Barral, Chiappori, Covre, Stefani, Caparini.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* 9. 1.

Edo Rossi.

Sopprimerlo.

* 9. 2.

Stefani, Caparini, Chiappori, Barral, Covre.

Al comma 2 premettere il seguente:

1. Al fine di sviluppare le attività nel campo aerospaziale in attuazione delle intese di cooperazione internazionale nel settore, con l'obiettivo di integrazione con l'ASI - Agenzia spaziale italiana e nell'intento di creare opportunità di lavoro aggiuntive, il CIRA - Centro italiano di ricerche aerospaziali nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 16 maggio 1989, n. 184, promuove, d'intesa con l'ASI e con la regione e gli enti locali territorialmente interessati, secondo criteri di autonomia, di imprenditorialità e di riservatezza, la realizzazione di un sistema concernente lo sviluppo, la applicazione e la diffusione delle tecnologie aereospaziali, mediante costituzione di un apposito consorzio entro e non oltre il 30 giugno 1996. Il consorzio promuove in particolare le attività informative, formative e produttive connesse, anche attraverso l'educazione tecnico-scientifica dei giovani, l'addestramento al volo e la simulazione dei programmi impiegati nella esplorazione spaziale. A tal fine, e per evitare pregiudizio alle predette intese di cooperazione internazionale, entro il medesimo termine di cui sopra le amministrazioni statali vigilanti provvedono ad esprimere il parere sul progetto presentato dal CIRA d'intesa con l'ASI.

* 9. 3.

Martusciello, Russo, Landolfi, Cosentino, Cesaro, Bocchino, Albanese.

Al comma 2 premettere il seguente:

1. Al fine di sviluppare le attività nel campo aerospaziale in attuazione delle intese di cooperazione internazionale nel settore, con l'obiettivo di integrazione con l'ASI - Agenzia spaziale italiana e nell'intento di creare opportunità di lavoro aggiuntive, il CIRA - Centro italiano di ricerche aerospaziali nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 16 maggio 1989, n. 184, promuove,

d'intesa con l'ASI e con la regione e gli enti locali territorialmente interessati, secondo criteri di autonomia, di imprenditorialità e di riservatezza, la realizzazione di un sistema concernente lo sviluppo, la applicazione e la diffusione delle tecnologie aerospaziali, mediante costituzione di un apposito consorzio entro e non oltre il 30 giugno 1996. Il consorzio promuove in particolare le attività informative, formative e produttive connesse, anche attraverso l'educazione tecnico-scientifica dei giovani, l'addestramento al volo e la simulazione dei programmi impiegati nella esplorazione spaziale. A tal fine, e per evitare pregiudizio alle predette intese di cooperazione internazionale, entro il medesimo termine di cui sopra le amministrazioni statali vigilanti provvedono ad esprimere il parere sul progetto presentato dal CIRA d'intesa con l'ASI.

* 9. 4.

Lucchese.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1.

Barral, Stefani, Covre, Caparini, Chiappori.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad effettuare, prima della definitiva autorizzazione ad imputare al patrimonio netto della GEPI-s.p.a. i mutui di cui alla legge n. 237 del 1993, una circostanziata valutazione dell'attività della GEPI-s.p.a., con particolare riferimento all'utilizzazione dei mutui in oggetto che, sulla base dei dati di bilancio, risultino essere stati investiti in attività prevalentemente finanziarie anzichè in attività produttive, e a

comunicarne le relative conclusioni alle competenti Commissioni parlamentari.

(9/1526/1)

Cherchi, Manzini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1996 » n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive »;

considerato che alcune materie pur strettamente connesse al provvedimento in oggetto non possono trovare spazio normativo nel decreto-legge in esame,

considerato che le stesse hanno comunque urgenza e necessità tali da richiedere comunque interventi rapidi

impegna il Governo

a provvedere con le procedure e i tempi più rapidi possibili per risolvere i problemi relativi alla semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi per l'acquisto di strumenti per pesare; all'aumento dell'importo del contributo a favore dei confidi; alla semplificazione delle procedure per la prima iscrizione delle imprese individuali già iscritte nel registro delle ditte al registro delle imprese; ai disguidi nascenti dalla stesura della legge di riforma delle camere di commercio relativamente alle incompatibilità con la carica di consigliere camerale, nonché alla difficile situazione nella quale sono venute a trovarsi le camere di commercio di nuova istituzione riguardo all'erogazione del trattamento di quiescenza nel confronti del relativo personale.

(9/1526/2)

« Raffaelli, Aloisio, Edo Rossi, Rubino, Ruggeri, Mazzocchi ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno

1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive”,

rilevato che con l'articolo 6 si provvede al completamento delle procedure di liquidazione dell'ENCC,

considerato che l'attuale ruolo unico transitorio a termine non consente di valorizzare appieno le risorse umane costituite dal personale né offre al personale medesimo la necessaria garanzia di stabilità, vanificando in questo modo anche le azioni poste in essere per salvaguardare le attività di ricerca

impegna il Governo

a favorire in via definitiva il collocamento del personale presso le amministrazioni pubbliche nel quadro della opportuna revisione delle piante organiche dei Ministeri e degli altri enti prevista dal decreto-legge n. 513 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 595 del 1994 prima del completamento delle procedure della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

(9/1526/3)

Masiero, Aloisio, Edo Rossi,
Raffaelli, Ruggeri, Stefani,
Mazzocchi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 469. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 278, CONCER-
NENTE CONTRIBUTI DELL'ITALIA A BANCHE, FONDI ED
ORGANISMI INTERNAZIONALI (APPROVATO DAL SENATO)
(1668)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Contributi finanziari).

1. È autorizzata, a titolo di contributi agli organismi finanziari internazionali di seguito elencati, l'erogazione per l'anno 1995 di complessive lire 456.165.000.000 e per l'anno 1996 di complessive lire 729.999.011.000 così ripartite:

a) lire 568.000.000.000, in favore dell'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo), quale prima e seconda rata del contributo relativo alla X ricostituzione delle risorse;

b) lire 329.367.000.000, in favore del Fondo africano di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla VI ricostituzione delle risorse;

c) lire 109.456.000.000, in favore del Fondo asiatico di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla V ricostituzione delle risorse;

d) lire 16.220.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale contributo alla III ricostituzione delle risorse;

e) lire 5.809.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale prima rata del contributo relativo alla IV ricostituzione delle risorse;

f) lire 32.194.000.000, in favore del Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal (per la protezione della fascia di ozono), quale contributo per gli anni 1993, 1994 e 1995;

g) lire 39.951.000.000, in favore della Global Environment Facility (GEF), quale prima rata del contributo alla I ricostituzione delle risorse;

h) lire 30.782.011.000, in favore della Banca interamericana di sviluppo, quale prima rata del contributo alla VIII ricostituzione delle risorse;

i) lire 39.668.000.000, in favore della Banca europea per gli investimenti (BEI), quale prima rata del VII aumento di capitale;

l) lire 3.300.000.000, in favore della Banca asiatica di sviluppo, quale prima rata della sottoscrizione al IV aumento del capitale;

m) lire 11.417.000.000, in favore del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, quale prima rata del contributo alla ricostituzione delle risorse.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 456.165.000.000 per l'anno 1995 ed a lire 729.999.011.000 per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per l'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto che la partecipazione finanziaria dell'Italia alla costituzione o

ricostituzione di risorse delle banche, dei fondi e degli organismi internazionali che operano nel settore dello sviluppo, è di notevole rilevanza sotto il profilo economico, ponendo il nostro Paese tra i principali contribuenti;

rilevato che la presenza italiana in tali organismi relativamente alla direzione, gestione e controllo dei medesimi è poco significativa;

considerato che tale presenza è essenziale per una serie politica di controllo della destinazione e della corretta utilizzazione delle rilevanti risorse versate agli organismi in questione, e ciò a maggior ragione in una situazione di contenimento delle spese nel bilancio dello Stato;

impegna il Governo

a rinegoziare con gli organismi finanziari interessati e con gli altri Stati aderenti, la presenza italiana nelle strutture di direzione, gestione e controllo degli organismi medesimi, subordinando a tale esigenza gli ulteriori impegni alla erogazione di contributi;

a potenziare gli uffici del Ministero degli affari esteri che sovrintendono e promuovono le candidature italiane negli organismi internazionali;

a presentare urgentemente in Parlamento la relazione prevista dall'articolo 4 della legge n. 49 del 1987 relativamente all'anno 1995 e concernente l'operatività, i risultati ed i modi di conduzione, degli organismi internazionali cui l'Italia contribuisce oltre che a riferire sull'attività svolta a seguito del presente atto di indirizzo.

(9/1668/1)

« Danieli, Pezzoni, Brunetti,
Pozza Tasca, Morselli ».

***DISEGNO DI LEGGE: S. 454. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO
1996, N. 270, RECANTE MODIFICHE AL NUOVO CODICE
DELLA STRADA (APPROVATO DAL SENATO) (1667)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 270, recante modifiche al nuovo codice della strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 270, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Nel comma 1 dell'articolo 1 sono soppresse le lettere a), b), d), e), f) e g).

Nel comma 1 dell'articolo 1, alla lettera c), numero 2, dopo le parole: « al comma 2 » sono inserite le seguenti: « le parole: "la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 1650 m." sono sostituite dalle seguenti: "la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 17 m." e ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi:

« Con i provvedimenti di cui al comma 9 i comuni possono altresì disporre di avvalersi di sistemi telematici a controllo centralizzato o di altre apparecchiature, debitamente omologate, le cui risultanze sono considerate fonti di prova per l'accertamento delle violazioni al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato. Le modalità di utilizzazione di dette apparecchiature sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno. »;

b) all'articolo 23 sono aggiunti i seguenti commi:

« 14. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'organo competente diffida il proprietario, o il possessore del suolo privato, nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'organo competente provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico del proprietario del suolo.

15. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in

contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'agente accertatore dispone l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario. Successivamente al compimento degli interventi, l'ente trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.»;

c) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera a) le parole: « 2,50 m. » sono sostituite dalle seguenti: « 2,55 m. »;

b) alla lettera c) le parole: « 7,50 m. per i veicoli ad un asse e » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli autobus da noleggio e da gran turismo possono essere dotati di strutture applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. »;

2) al comma 2 le parole: « la lunghezza massima di 18,35 m. » sono sostituite dalle seguenti: « la lunghezza massima di 18,75 m. »;

d) al comma 8 dell'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « per le revisioni periodiche dei veicoli a motore » sono inserite le seguenti: « e dei loro rimorchi »;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. Le imprese devono essere iscritte nella o nelle sezioni per tutte le attività previste in ciascuna di esse. Esse possono partecipare ad un consorzio o società consor-

tile esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione necessario a garantire al consorzio o società consortile la copertura delle quattro diverse sezioni del registro, senza determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti. Le imprese possono altresì partecipare ad altri consorzi solo se titolari di più officine, ognuna autorizzata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ciascuna di dette officine può far parte di un solo consorzio. Le officine delle imprese iscritte nelle quattro sezioni ed autorizzate a svolgere attività di revisione non possono far parte di consorzi. »;

e) l'articolo 205 è sostituito dal seguente:

« ART. 205. - (*Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria*). - 1. Il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria, in alternativa al ricorso al prefetto di cui all'articolo 203. L'opposizione all'autorità giudiziaria rende improcedibile il ricorso al prefetto. Il giudice decide sull'opposizione, determinando in caso di mancato accoglimento, la sanzione applicabile.

2. Contro l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 1 dell'articolo 204 gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

3. Se l'interessato risiede all'estero il termine di cui ai commi 1 e 2 è di sessanta giorni.

4. Il giudizio di opposizione previsto dai commi 1 e 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il decreto di cui al secondo comma dello stesso articolo 23 è emanato entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso in cancelleria e la notifica è eseguita entro i successivi venti giorni. »;

f) all'articolo 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: « in unica soluzione » sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 4 »;

2) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« 4. Il prefetto competente per territorio o l'ente da cui dipende l'organo accertatore possono ammettere, previa documentata richiesta pervenuta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore, che si trovi in disagiate condizioni economiche, al pagamento delle somme da iscriverne al ruolo esattoriale in rate mensili non superiori a sei. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il versamento delle somme, il verbale costituisce titolo esecutivo per il residuo ammontare delle stesse.

5. Avverso la cartella esattoriale è ammessa opposizione innanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 205, fino al trentesimo giorno successivo alla notifica. L'opposizione è consentita esclusivamente per motivi attinenti alla notifica del titolo iscritto al ruolo, ovvero nel caso di iscrizione in pendenza di ricorso al prefetto o di opposizione all'autorità giudiziaria, ovvero quando sia tempestivamente avvenuto il pagamento in misura ridotta. »;

g) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

« ART. 213. — (*Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*). — 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice preveda la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione, facendo menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nel termine di trenta giorni dal sequestro, l'interessato può rivolgere istanza al prefetto affinché il veicolo o la

cosa oggetto della violazione siano affidati alla sua custodia. Il prefetto decide nei dieci giorni successivi. Se non è rigettata entro questo termine l'istanza si intende accolta e il veicolo o la cosa sequestrata sono restituiti al trasgressore che ne assuma la custodia ai sensi di legge fino al provvedimento che decide sulla confisca.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 202 l'organo accertatore trasmette immediatamente al prefetto il rapporto relativo alla violazione per il quale si è proceduto al sequestro, specificando se il trasgressore si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta.

4. Il prefetto, sentiti gli interessati, ove ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, emette ordinanza di pagamento di una somma determinata nell'ammontare indicato dall'articolo 203, comma 3, e di confisca del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione. Qualora il trasgressore si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 202, il prefetto dispone soltanto la confisca. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 204. In caso di sequestro eseguito in relazione ad una ipotesi di reato al cui accertamento consegua la sanzione amministrativa accessoria della confisca, il giudice la applica con la sentenza di condanna, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 221.

5. Contro l'ordinanza di cui al comma 4 gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. L'ordinanza di pagamento e di confisca, notificata all'interessato, è comunicata senza indugio dalla prefettura al competente ufficio del Ministero delle finanze ed al P.R.A., rispettivamente per la vendita o la distruzione delle cose confiscate e per l'annotazione negli appositi registri.

7. I veicoli confiscati possono essere alienati in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia ed alle norme sulla

contabilità generale dello Stato, mediante trattativa privata a lotti oppure per singole unità, con valutazione ricavate sulla base delle quotazioni di mercato tratte direttamente da pubblicazioni specializzate e previo esperimento di adeguate forme di pubblicità.

8. I veicoli di cui al comma 7, non alienati per mancanza di acquirenti, ovvero quelli che alla data del sequestro risultino immatricolati per la prima volta da almeno dieci anni e siano privi di interesse storico e collezionistico, vengono ceduti per la rottamazione, sulla base di apposite convenzioni, anche in deroga alle norme di contabilità generale e senza oneri a carico dello Stato.

9. Il regolamento stabilisce le modalità del sequestro, della custodia e della vendita delle cose sequestrate, nonché i criteri in base ai quali il prefetto iscrive in un apposito elenco i soggetti pubblici e privati, muniti dei necessari requisiti tecnico-professionali e soggettivi, ai quali può essere affidata la custodia delle cose sequestrate.

10. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

11. La confisca non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. »;

h) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: « di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme. » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 1996. »;

i) all'articolo 235 il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo

III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti. ».

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente capoverso a):

a) all'articolo 7, comma 10, è aggiunto il seguente periodo: I comuni possono

altresì, mediante la deliberazione della giunta di cui al comma 9, disporre l'adozione di strutture o sistemi telematici a controllo centralizzato, o di altre utili apparecchiature, ove prescritte, approvate o omologate, idonee a costituire fonte di prova per l'accertamento delle violazioni al divieto di accesso alle zone a traffico limitato.

1. 2.

Galletti, Angelini, Eduardo Bruno, Biricotti, Fredda, De Piccoli, Tuccillo, Sabbatini, Bova.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) alla lettera c) le parole: 7,50 m. per i veicoli ad un asse e sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli autobus da noleggio e da gran turismo, nonché, limitatamente al periodo invernale nelle zone montane, gli autobus in servizio di linea possono essere dotati di strutture applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione Generale della M.C.T.C.;

1. 8.

La Commissione.

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2, le parole: « la lunghezza massima di 18,35 m. » sono sostituite dalle seguenti: « la lunghezza massima di 18,75 m. ».

1. 7.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) All'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: « i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h sulle strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali », con le seguenti: « i 140 km/h per le autostrade, i 120 km/h per le strade extraurbane principali, i 100 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, i 40 km/h per le strade urbane di quartiere, ed i 60 km/h per le strade urbane di scorrimento »;

2) al comma 3:

a) alla lettera a) le parole: « 45 km/h », sono sostituite dalle seguenti: « 50 km/h »;

b) alla lettera h) le parole: « 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade » sono sostituite dalle seguenti: « 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade ».

1. 3.

Dussin, Cavaliere, Fontan.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) All'articolo 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

I limiti di velocità sono sostituiti dai seguenti: strade urbane 60 km/h; extraurbane secondarie 100 km/h; extraurbane primarie 120 km/h; autostrade 140 km/h; ciclomotori 50 km/h; autoveicoli trasporto cose di massa superiore alle 12 t.: su strade extraurbane 80 km/h; in autostrada 100 km/h.

1. 5.

Ciapusci, Boghetta, Bosco, Dussin, Chincarini, Alborghetti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente: « La circolazione mediante tavole od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. La circolazione mediante pattini in linea è consentita sulla carreggiata delle strade purché muniti di dispositivo frenante e purché il pattinatore sia munito di adeguate protezioni. »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente: « È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. Su tali spazi è consentito usare i pattini in linea purché non si creino situazioni di pericolo per gli altri utenti ».

1. 1.

Dozzo, Bosco, Ciapucci, Chinca-
rini, Alborghetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La patente di guida può essere rilasciata e/o rinnovata a candidati o conducenti diabetici che non presentino complicanze specifiche in atto tali da pregiudicare la sicurezza della guida, per sé e per gli altri.

2. In assenza di complicanze e qualora il trattamento non esponga il diabetico a rischi di ipoglicemia la concessione e/o il rinnovo può essere stabilito dal medico certificante senza alcuna limitazione.

3. Nei casi in cui siano presenti iniziali complicanze, non invalidanti, o in cui il trattamento esponga il diabetico a rischi di ipoglicemia, il rilascio od il rinnovo

della patente di guida sarà subordinato al giudizio della commissione medica provinciale, che prenderà atto della attestazione di un servizio di diabetologia pubblico od accreditato che dovrà certificare lo stato delle complicanze (retiniche, renali, neurologiche e cardiovascolari), il trattamento in atto, il grado di istruzione del paziente con particolare riguardo alla capacità di prevenire, avvertire e porre rimedio alle ipoglicemie da parte del diabetico ed un giudizio sul periodo di validità concedibile alla patente di guida.

4. In caso di complicanze evolute al diabetico è richiesto di certificare a scadenze stabilite dalla commissione, lo stato della specifica complicanza/e, pur mantenendo la validità del documento di guida.

5. Orientativamente o fatte le debite eccezioni, si tiene presente quanto suggerito dalle Associazioni scientifiche e professionali diabetologiche (allegato I).

Allegato I.

a) Diabetici tipo II in trattamento dietetico o con farmaci privi di effetto ipoglicemizzante « acuto » (Biguanidi, Acarbose, farmaci « Insulin sparing »): nessuna limitazione. Concessione da parte del medico certificante.

b) Diabetici tipo II in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti: nessuna limitazione, con certificazione da parte di un servizio specialistico dello stato delle complicanze e del grado di conoscenza del diabetico. Concessione da parte della commissione provinciale.

c) Diabetici tipo II in trattamento insulinico o « combinato »: limitatamente alle patenti B e C, nessuna limitazione in assenza di complicanze invalidanti e con certificazione di un servizio specialistico dello stato delle complicanze o del grado di conoscenza del diabetico. Concessione da parte della commissione provinciale.

Diabetici tipo I, insulinodipendenti: concessione o rinnovo per una durata di 5 anni con dichiarazione certificativa di un servizio specialistico pubblico o accreditato su:

assenza di complicanze;

grado di educazione e di conoscenza del diabetico (partecipazione a corsi strutturati);

episodi ipoglicemici precedenti;

regolare *follow up* presso una struttura specialistica.

Qualora fossero presenti complicanze non invalidanti e presumibilmente non

evolutive nell'arco di 5 anni, il rinnovo o concessione viene mantenuta per un periodo di 5 anni con certificazione a scadenza fissata dalla commissione dello stato delle complicanze.

1. 01.

Bosco, Chincarini, Ciapucci,
Dussin, Alborghetti.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere:

quali siano gli intendimenti del Governo per fronteggiare i problemi del Mezzogiorno. Al riguardo si fa presente che il sottosegretario al bilancio con la delega per il Mezzogiorno, attraverso dichiarazioni, fa riferimento a patti territoriali ai quali potrebbero essere destinati parte degli ottomila miliardi disponibili per il Mezzogiorno. Sempre il sottosegretario, secondo le stesse notizie di stampa, parla di investimenti con procedure diverse da quelle previste dalla legge n. 488, di consorzi Fidi, di un'agenzia per il trasferimento dell'impresa al Sud;

poiché dalle notizie di cui sopra non appaiono chiari i piani e le strategie politiche del Governo, l'interpellante ritiene opportuno che lo stesso Governo chiarisca al Parlamento la sua reale posizione sul Mezzogiorno;

tale chiarimento si rende necessario anche perché qualche forza politica propone la costituzione di una « *task force* » per il Mezzogiorno ed il potenziamento del comitato che opera per la « legge 44 »;

l'assenza di notizie precise fa immaginare che possa darsi il rischio di riproporre una camuffata agenzia per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, recuperando vecchie politiche clientelari ed assistenziali e sacrificando, così, un disegno di sviluppo organico del Paese e quindi del Mezzogiorno.

(2-00037)

« Tassone, Sanza ».

(18 giugno 1996).

B) Interrogazione:

SCIACCA e VIGNALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le lavoratrici e i lavoratori delle imprese di pulizia, dopo diciassette mesi, risultano essere ancora senza contratto di lavoro e attualmente le trattative sono nuovamente interrotte per responsabilità delle associazioni padronali;

l'accordo nazionale del 23 luglio 1995 tra i sindacati, il Governo e le associazioni datoriali nei confronti di tale settore viene ripetutamente disatteso;

questa categoria conta 500.000 addetti, tanti da non poterla considerare marginale;

risulta questo essere, tra l'altro, un settore particolare, soggetto ad una politica del massimo ribasso, con forti infiltrazioni malavitose, al punto di venire considerato ufficialmente settore a rischio dal ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'altissimo tasso di evasione contributiva riscontrata —:

quali iniziative intenda prendere per porre fine a questa grave situazione, oramai non più sostenibile da parte dei lavoratori. (3-00062)

(25 giugno 1996).

C) Interrogazione:

BERGAMO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con contratto di manutenzione del gennaio 1994, in scadenza a dicembre

1996, veniva assegnata dalla Telecom Italia alla Sirti spa la manutenzione dei cavi telefonici dell'intera rete nazionale;

per tale opera di manutenzione la società Sirti spa riceve un canone biennale di quattordici miliardi per la sola regione Calabria, raggiungendo poi la complessiva cifra di 18-20 miliardi annui, per lavori extra-canone;

la società Sirti spa conta, nel proprio organico, in Calabria, nelle sole provincie di Cosenza e Catanzaro, circa 150 dipendenti;

tale società, in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, articoli 4 e 24, comunica al rappresentante sindacale aziendale di dover ricorrere, con carattere di urgenza, alla risoluzione del rapporto di lavoro di seicento lavoratori, suoi dipendenti, strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze produttive della società stessa, collocandoli perciò in mobilità;

la necessità di risoluzione dei rapporti di lavoro suddetti, con conseguente mobilità dei lavoratori, potrebbe essere evitata soltanto se, con adeguato senso di responsabilità, la Sirti spa non concedesse, come a tutt'oggi avviene, in sub-appalto ad altra società alcuni lavori di sua pertinenza;

i dipendenti della Sirti spa hanno più volte espresso alla società la loro disponibilità alla mobilità volontaria e non forzata;

un numero di 95 dipendenti della Sirti SpA, con compiti di manutenzione di cavi telefonici situati nell'area calabrese, collocati in cassa integrazione straordinaria, non ricevono ancor oggi alcun sussidio a causa del mancato finanziamento della cassa integrazione straordinaria predetta —;

se tale situazione risponda al vero, ed in tal caso quali provvedimenti intenda adottare al fine di risolvere tale assurda e inammissibile situazione, atteso che il Ministro interrogato è espressione di quella maggioranza politica, l'Ulivo, la

quale ha posto tra i punti cardine del suo programma l'incremento dell'occupazione e la risoluzione dei problemi del Mezzogiorno, peraltro già abbastanza vessato.
(3-00072)

(27 giugno 1996).

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

nel 1992 il governo Amato emanò un decreto-legge (Misure urgenti in materia di finanza pubblica, n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992) in cui venivano elencate alcune categorie di beni « di lusso », ai quali si applicava una speciale tassa straordinaria (*una tantum*);

tali « beni di lusso » appartenevano a categorie del tutto eterogenee, quali aeromobili da turismo, elicotteri, imbarcazioni da diporto, autovetture a benzina di oltre 2000 c.c., autovetture a gasolio di oltre 2500 c.c., motocicli di potenza fiscale superiore a 6 c.v.;

per i soli motocicli, l'ammontare della suddetta tassa straordinaria era pari a cinque volte l'importo della tassa di possesso;

come appare evidente, anche all'occhio di una persona del tutto priva di conoscenze giuridiche, ma dotata di comune senso di equilibrio, l'acquisto di una motocicletta (anche di alto livello) comporta un impegno economico ben lungi da quello necessario per un elicottero o uno yacht, ed infatti le motociclette sono presenti in tutti gli strati economici della società, indipendentemente dalla cilindrata;

il provvedimento in questione, cozzando con le più elementari regole del diritto, aveva applicazione unicamente retroattiva, essendovi assoggettati solo coloro che, alla data della pubblicazione del decreto, fossero risultati proprietari di motocicli immatricolati tra il 1° gennaio 1991 e la data suddetta (19 settembre 1992), come da pubblici registri (Pra);

a causa dell'articolazione temporale del decreto, sono stati obbligati al pagamento anche coloro che, a causa della lentezza della burocrazia del Pra, nei pubblici registri risultavano essere ancora in possesso di mezzi che nel frattempo erano stati venduti, distrutti o rubati;

a causa della vigente normativa in materia di finanza locale, essendo nella discrezionalità di ogni amministrazione regionale la facoltà di stabilire l'entità dell'imposta addizionale sull'imposta erariale (all'epoca di lire 125.000), la tassa di possesso per i motocicli di oltre sei cavalli fiscali variava da 124.000 lire annue (regioni a statuto speciale) a circa 260.000 lire (Calabria e Toscana) e, di conseguenza, l'importo della tassa straordinaria variava a sua volta da 620.000 a 1.300.000 lire;

a causa dell'entità della cifra e delle modalità di pagamento (rata unica, da versare entro il 15 novembre 1992), molti contribuenti sono stati posti in seria difficoltà e costretti, in alcuni casi, a ricorrere a prestiti e, in altri casi, addirittura a vendere la motocicletta stessa;

per le stesse ragioni, molti altri contribuenti sono stati costretti ad evadere la tassa, in quanto impossibilitati a raccogliere la somma dovuta, e stanno in questi giorni ricevendo cartelle esattoriali di iscrizione a ruolo con importi variabili (a seconda della regione) da lire 3.000.000 a oltre lire 5.000.000;

sino a poche settimane orsono sarebbe stato possibile agli stessi contribuenti, se solo avessero ricevuto le succitate cartelle esattoriali, aderire al cosiddetto « concordato di massa »;

invece, con singolare solerzia, molti cittadini hanno negli scorsi mesi ricevuto (dall'Acì, dalle intendenze di finanza e dagli uffici del registro) cartelle esattoriali con l'invito ad aderire al concordato di massa, in riferimento a tasse di possesso già pagate non dovute per altre ragioni (già prescritte, relative a veicoli inesistenti o mai posseduti, eccetera);

gli aumenti tariffari, relativi a servizi di enti ed imprese pubbliche e private, annunciati nelle scorse settimane ed in alcuni casi già in vigore, insieme a fatti esecrabili come la questione degli errori dell'Inps o delle bollette « gonfiate » dell'Enel, hanno già provocato lo sdegno generale, oltre al fatto di creare nuove e sempre maggiori difficoltà ai cittadini meno abbienti (che, secondo l'Istat, sono in aumento);

l'articolo 28 della Costituzione sancisce in capo ai funzionari ed ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici la responsabilità diretta degli atti compiuti in violazione di diritti;

l'articolo 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici debbono essere organizzati in modo da assicurare l'imparzialità dell'amministrazione —:

se e quali provvedimenti intendano prendere al fine di sanare un atto di evidente prepotenza dello Stato sui cittadini, quale il decreto legge n. 384 del 1992 indubbiamente è, evitando altresì pesanti disagi a soggetti che nessun'altra colpa avevano se non quella di aver inconsapevolmente acquistato una motocicletta in un periodo sbagliato, nonché scongiurando il prodursi di una nuova e più profonda frattura tra i cittadini e lo Stato;

se non ritengano opportuno avviare un'indagine al fine di appurare se, all'interno dell'amministrazione dello Stato o in altre amministrazioni ad essa collegate, vi siano stati atti tesi ad indurre i cittadini ad aderire al concordato di massa pagando somme non dovute;

quali passi intendano compiere, in caso di esito positivo dell'indagine suddetta, nei confronti dei responsabili di tali fatti;

se, e come, intendano procedere onde evitare in futuro il ripetersi di simili situazioni.

(2-00060)

« Cento, Lucidi ».

(25 giugno 1996).

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 10 luglio 1996.

Amoruso, Bindi, Calzavara, Calzolaio, Dameri, Danieli, Dini, Ladu, Marongiu, Penacchi, Pezzoni, Sinisi, Tremaglia, Treu, Vigneri, Visco, Vita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 248, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT » (58).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BUONTEMPO: « Modifiche all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale » (574);

SODA: « Modifica all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di

diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi » (586) (*Parere della II Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza » (1825);

alla II Commissione (Giustizia):

SARACENI ed altri: « Modifica all'articolo 49 del codice di procedura penale in tema di rimessione dei procedimenti » (109) (*Parere della I Commissione*);

BERSELLI: « Norme per l'ammissione straordinaria in magistratura di 1.500 giudici aggregati » (631) (*Parere delle Commissioni I, V e XI*);

alla VI Commissione (Finanze):

NAPOLI: « Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio di Gioia Tauro » (701) (*Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

BERGAMO: « Istituzione della Lotteria nazionale di Paola » (1266) (*Parere delle Commissioni I, III, V, VII, VIII e X*);

alla VII Commissione (Cultura):

MICHIELON: « Scioglimento dell'Aero Club d'Italia » (556) (*Parere delle Commissioni I, V, IX e XI*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

GALLETTI ed altri: « Interventi straordinari per la grande viabilità nel Piemonte sud-occidentale » (547) (*Parere delle Commissioni I, V e IX*);

GALLETTI e SCALIA: «Regolamentazione del mappaggio biologico degli ecosistemi acquatici delle acque dolci superficiali» (549) (*Parere delle Commissioni I, V, XI e XIII*);

SBARBATI: «Norme in materia di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089» (662) (*Parere delle Commissioni I e II*);

alla IX Commissione (Trasporti):

GALLETTI e CENTO: «Modifiche all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, recante norme per l'utilizzazione del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane» (541) (*Parere delle Commissioni I e V*);

GALLETTI: «Norme in materia di limiti di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli» (545) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni —, V e X*);

GALLETTI: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto» (548) (*Parere delle Commissioni I, V e XI*);

GALLETTI: «Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di conferimento della qualifica di ausiliario del traffico» (550) (*Parere delle Commissioni I, V e XI*);

alla XI Commissione (Lavoro):

BUONTEMPO: «Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di

rivalutazione degli assegni familiari e di reddito minimo garantito per le casalinghe e per i cittadini privi di qualsiasi reddito» (576) (*Parere delle Commissioni I, V, VI — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria —, VII e XII*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

POZZA TASCA ed altri: «Regolamentazione del settore erboristico» (558) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni —, V, VII, X, XI, XIII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

SODA: «Norme in materia di cremazione delle salme» (585) (*Parere delle Commissioni I, II, V e VIII*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PERETTI: «Modifiche alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (761) (*Parere delle Commissioni I, V, VI — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria —, X e XI*).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

